



CITTA' DI BENEVENTO ORIGINALE

Numero Interno 61 del 13/05/2013

Originale di deliberazione della Giunta Comunale di Benevento

N. 85

Del 01-07-2013

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER GLI ANNI 2013/2015, DEL PIANO OCCUPAZIONALE 2013 RELATIVO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.

L'anno DUEMILTATREDICI il giorno 01 del mese di LUGLIO alle ore 18,00 nella sala Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei signori:

		Presente
Ing. Fausto Pepe	Sindaco	<u>SI</u>
Avv. Raffaele Del Vecchio	Vice Sindaco	<u>SI</u>
Dr. Luigi Abbate	Assessore	<u>SI</u>
Arch. Mario Coletta	Assessore	<u>NO</u>
Dr. Francesco Saverio Coppola	Assessore	<u>SI</u>
Dr. Nicola Danilo De Luca	Assessore	<u>SI</u>
Dr. Pietro Iadanza	Assessore	<u>SI</u>
Avv. Cosimo Lepore	Assessore	<u>SI</u>
Avv. Emilia Maccauro	Assessore	<u>SI</u>
Dr. Luigi Scarinzi	Assessore	<u>SI</u>

Totale Presenti.....9.....

IL SEGRETARIO GENERALE

Partecipa in qualità di *Segretario Generale Dott. Dott. Claudio Uccolietti* con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Il Presidente Ing. Fausto Pepe, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ing. Fausto Pepe

IL SEGRETARIO GENERALE

SEGRETARIO GENERALE
Dott. Claudio Uccolietti

L'Assessore alle risorse umane

Rilevata la competenza della Giunta, ai sensi del comma 2 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, in merito all'adozione del presente provvedimento, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

Visti i criteri generali di organizzazione ed i criteri per la definizione della struttura organizzativa e della dotazione organica fissati dal Consiglio Comunale con atto di Consiglio Comunale n. 50 del 24/11/2004.

Considerato che con delibera n. 56 del 12/04/2012 si è provveduto a deliberare la programmazione triennale del fabbisogno per il triennio 2012/2014, in ossequio di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, con la individuazione dei soli posti da ricoprire con personale a tempo indeterminato;

Richiamati i seguenti commi dell'articolo unico della legge 27/12/2006, n. 296 (finanziaria 2007), così come modificati o introdotti, da ultimo, dall'art. 14, comma 7, del D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito con Legge 30/7/2010, n. 122, di seguito riportati:

"557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) *riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;*
- b) *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
- c) *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.*

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.;"

Visto, quindi, il comma 4 dell'art. 76 del decreto-legge 25/6/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6/8/2008, n. 133 e successivamente modificato, da ultimo, dal D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con L. 22/12/2011, n. 214 e, a decorrere dal 1/1/2012, dalla legge 12/11/2011, n. 183, a mente del quale:

"In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.;"

Visto, per quanto attiene l'utilizzo di contratti di lavoro autonomo, ed in particolare gli incarichi di "collaborazione coordinata e continuativa", l'art. 7, commi 6 e segg. del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, di seguito riportato, così come novellato dall'art. 46 del D.L. 25/6/2008, n. 112, convertito con legge 133/2008 (finanziaria 2009), e modificato dall'art. 22, comma 2, lett. a-b, della legge 18/6/2009, n. 69 nonché dall'art. 17, comma 27, del D.L. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009:

"6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) *l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) *l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) *la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*
- d) *devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.*

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al d.lgs. 10/9/2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso.

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 36, comma 3, del presente decreto.

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri

ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al D.Lgs. 267/2000, si adeguano ai principi di cui al comma 6.

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonchéomissis...";

Considerato che, per quanto riguarda l'acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato o altre forme di flessibilità, l'art. 9, comma 28, del D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30/7/2010, n. 122, nel testo modificato dalla legge 12/11/2011, n. 183, in combinato disposto con l'art. 1, comma 6-bis, del D.L. 29/12/2011, n. 216 (cd. "milleproroghe"), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 24/2/2012 n. 14, fissa un limite di spesa pari al 50% della spesa sostenuta nell'esercizio 2009;

Dato atto che le somme impegnate a tale titolo da questo Comune risultano essere, secondo le risultanze del certificato al rendiconto al bilancio 2009, pari ad € 1.619.863,48 comprendendo nelle stesse le spese riferibili a co.co.co., convenzioni e contratti a t.d., le spese riferibili a contratti ex art. 90 TUEL, le spese riferibili a contratti ex art. 110 TUEL;

Ritenuto, pertanto, di fissare in € 809.931,74 (pari al 50% della somma suindicata) il limite annuo per assunzioni a tempo determinato, convenzioni, co.co.co. ed artt. 90-108-110 D.Lgs. n. 267/2000, di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 31/5/2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni dalla legge 30/7/2010, n. 122, nel testo modificato dalla legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012);

Preso atto che il sopra citato art. 9, comma 28, del D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30/7/2010, n. 122, è stato integrato dall'art. 4-ter, comma 12, del D.L. n. 16/2012, convertito nella legge n. 44/2012, il quale prevede la possibilità, a decorrere dal 2013, di superare il limite del 50% della spesa sostenuta nell'esercizio 2009 per effettuare assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, restando fermo che, comunque, la spesa complessiva non potrà essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Considerato che è possibile, pertanto, superare nel 2013 il limite del 50% per le sole spese del settore sociale, che comunque vanno contenute nel loro ammontare del 2009, pari ad € 254.105,55, con una ulteriore spesa consentita per il periodo 01/07 – 31/12/2013, di (254.105,55 – 204.711,96) € 49.393,59.

Dato atto che il presente provvedimento sarà sottoposto a verifica ed accertamento a cura del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell' art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 (finanziaria 2002), in data

PROPONE

l'approvazione, in ossequio alle norme e ai vincoli in premessa tutti richiamati, per le motivazioni in premessa espresse e in considerazione delle esigenze dell'Amministrazione Comunale della programmazione delle spese del personale a tempo determinato di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 31/5/2010, n. 78 per l'anno 2013, così come delineata nel prospetto riprodotto nell'allegato "A" alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

L'Assessore alle Risorse Umane

Dott. Pietro Iadanza



PROGRAMMAZIONE SPESE PERSONALE ANNO 2013
D.L. 78/10 ART. 9 C.28

SETTORE SERVIZI SOCIALI	
UFFICIO DI PIANO	€ 45.000
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	€ 86.718
SERVIZIO AFFIDO	€ 12.400,00
SADE	€ 60.593,96
TOTALE FINO AL 30 GIUGNO 2013	€ 204.711,96

SETTORE AMBIENTE	
N.2 FIGURE PROFESSIONALI A partire da giugno 2013	€ 22.424,75

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	
DIRETTORE DEI MERCATI A partire da giugno 2013	€ 9.040,33

DIRIGENTI A T.D.	
ZOTTI SALVATORE	€ 110.797,96
FUCCI ISIDORO	€ 119.943,33
MANCINI ANGELO	€ 119.943,33
VITELLI GENNARO	€ 110.797,96
TOTALE	€ 461.482,58

MOSCHELLA GIUSEPPE	€ 79.189,50
---------------------------	--------------------

ORAFO ANTONIO	€ 33.082,62
----------------------	--------------------

TOTALE € 809.931,74

IMPORTO MASSIMO € 809.931,74 pari al 50% spesa personale a t.d. anno 2009

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 17 LUG. 2013 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N. del Reg. Pubbl.)
- è stata trasmessa in pari data con elenco n.....di prot. ai Capigruppo consiliari art. 125 comma 2 del T.U. 267/2000);
- è stata trasmessa al Prefetto della provincia di Benevento con nota prot. n. in data (art. 135, comma 2 del T.U. 267/2000);

Li 17 LUG. 2013

Il Messo Comunale

IL CAPO MESSO COMUNALE
(Francesco MUCCI)

Il Segretario Generale

Dr. Claudio Uccelletti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, T.U. 267/2000);
- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 3°, T.U. 267/2000).

Il Segretario Generale

Dr. Claudio Uccelletti